

**CIRCOLO AMICI DEL FIUME**  
Associazione Sportiva Dilettantistica

## **STATUTO**

Aggiornato 17 novembre 2007

## CAPITOLO PRIMO: ASSOCIAZIONE, SEDE, OGGETTO E FINALITA'

### Articolo 1: Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione Repubblicana è costituita, con sede in Torino, corso Moncalieri 18, una Associazione che assume la denominazione di "Circolo Amici del Fiume, Associazione Sportiva Dilettantistica".

### Articolo 2: Scopi e finalità

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, costituita per l'attività sportiva dilettantistica ivi compresa l'attività didattica precedente e conseguente.

Non persegue finalità di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione:

- a) ha lo scopo di sviluppare, promuovere e coordinare iniziative per la crescita dei propri soci e dei cittadini in genere attraverso l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, iniziative culturali, ricreative e didattiche rivolte a uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale;
- b) concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà ed all'osservanza dei principi e delle norme sportive;
- c) organizza manifestazioni sportive agonistiche e promozionali per lo sviluppo e la diffusione degli sport della canoa e del canottaggio, nonché degli altri sport, previsti nell'oggetto sociale;
- d) si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali è affiliata e a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI;
- e) opera senza fini di lucro in conformità alle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo sportivo, collaborando con forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici concernenti lo sport e l'ambiente;
- f) favorisce l'estensione di forme consortili tra associazioni, circoli ed altre organizzazioni democratiche.

### Articolo 3: Oggetto sociale

Nello spirito di quanto sopra l'Associazione ha come oggetto la pratica e la diffusione in via principale degli sport del canottaggio e della canoa, degli altri sport acquatici, nonché di altri sport, consentiti dall'ambiente, dalle attrezzature e dalle risorse disponibili, attraverso l'organizzazione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, la promozione, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e turistiche e di manifestazioni sportive agonistiche e promozionali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature, partecipare a bandi, pubblici e non.

## CAPITOLO SECONDO: I SOCI – DIRITTI E DOVERI

### Articolo 4: I soci

Chiunque può essere ammesso a far parte dell'Associazione senza distinzione di nazionalità e di sesso. Gli iscritti all'Associazione si dividono in Soci Ordinari, Soci Allievi, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti.

Sono Soci Ordinari coloro i quali intendono partecipare attivamente alla gestione dell'Associazione e allo sviluppo delle sue attività.

Sono Soci Allievi coloro i quali intendono partecipare alle iniziative promosse appositamente dall'Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro i quali sostengono e favoriscono l'attività dell'Associazione.

Sono Soci Benemeriti i soci, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che si sono distinti in ambito sportivo, partecipando ad un Campionato del Mondo e/o alle Olimpiadi, per merito dei quali l'Associazione ha ricevuto importanti riconoscimenti ufficiali.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale come fissato dall'Assemblea Ordinaria, al rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento, nonché delle disposizioni degli Organi Sociali; il mancato pagamento della quota associativa determina automaticamente l'esclusione del socio.

L'adesione ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; la quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

#### Articolo 5: Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie,
- b) a votare in tali Assemblee, se maggiorenni,
- c) a proporre nuovi soci,
- d) ad essere eletti, se maggiorenni, a far parte del Direttivo o come Presidente e ad assumere incarichi tecnico sportivi,
- e) a frequentare la sede sociale rispettando il Regolamento e le limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo,
- f) a fregiarsi del distintivo sociale.

Tutti i soci hanno diritto ad appellarsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente statuto.

La qualifica di Socio Ordinario e di Socio Benemerito è attribuita dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui il socio ordinario non intenda più partecipare attivamente alla gestione dell'Associazione può dimettersi da socio ordinario e rimanere associato come Socio Allievo o come Socio Sostenitore.

#### Articolo 6: Obblighi dei soci

I soci e chi eventualmente partecipa alle attività del Circolo che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, e/o alle deliberazioni degli Organi Sociali oppure in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione o a chi vi appartiene sono passibili di sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a partecipare alla vita sociale presenziando alle Assemblee e collaborando alle attività dell'Associazione.

### CAPITOLO TERZO: GLI ORGANI SOCIALI

#### Articolo 7: Organi Sociali

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

#### Articolo 8: Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo in seduta Ordinaria e Straordinaria, mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale almeno 30 giorni prima.

Deve essere convocata in sessione Ordinaria annualmente e non oltre il mese di dicembre di ogni anno ed in sessione Straordinaria qualora lo decida il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci.

All'Assemblea Ordinaria competono i seguenti compiti:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Collegio dei Probiviri, e l'eventuale nomina di un Presidente Onorario che ha il diritto di partecipare alle sedute del Direttivo con voto consultivo; non possono far parte del Consiglio Direttivo più di due Soci Allievi e più di un Socio Sostenitore;
- b) l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al periodo 1 novembre – 31 ottobre, presentato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione dell'indirizzo programmatico per l'anno successivo;
- d) la determinazione dell'ammontare della quota annuale di iscrizione;
- e) l'ammissione dei nuovi Soci Ordinari e la nomina dei Soci Benemeriti;
- f) ogni altra decisione che non rientri nell'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- g) l'elezione degli Organi Sociali venuti a mancare per qualunque motivo;
- h) la revoca degli Organi Sociali;
- i) le modifiche al presente Statuto;
- l) la decisione sullo scioglimento della società;
- m) le deliberazioni sugli appelli di secondo grado contro i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e la delibera è validamente adottata se approvata a maggioranza semplice dei partecipanti.

Fanno eccezione le materie previste dalle lettere a) – g) – i) per le quali l'Assemblea può deliberare solo se sono presenti la metà più uno dei Soci Ordinari e la delibera è validamente adottata se approvata a maggioranza semplice dei partecipanti;

le materie di cui alla lettera l): per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei Soci Ordinari.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono riportate sul libro verbale tenuto a disposizione dei soci presso la sede sociale; i rendiconti approvati sono allegati al verbale dell'Assemblea.

Non sono ammesse deleghe, il voto è singolo.

#### Articolo 9: Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da venti Consiglieri eletti in votazioni separate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede, durante la sua prima riunione, a nominare al suo interno i Vice Presidenti ed eventualmente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino all'Assemblea Ordinaria successiva al suo insediamento, può decadere per revoca o per le dimissioni della metà più uno dei suoi membri; in quest'ultimo caso deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria entro trenta giorni.

Nel caso in cui si dimettano meno della metà dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo dura in carica, con i poteri spettantigli, sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano con voto consultivo il Presidente Onorario ed eventuali altri elementi cooptati dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'eventuale collaborazione di elementi esterni all'Associazione; può inoltre stabilire la formazione di commissioni di studio e di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare il contributo per la partecipazione dei soci alle attività organizzate.

#### Articolo 10: Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei Soci e dei terzi.

Dura in carica fino all'Assemblea successiva alla sua elezione.

Le dimissioni del Presidente non fanno decadere il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è sostituito da un Vice Presidente designato dal Consiglio Direttivo quando per qualunque motivo non possa esercitare le proprie funzioni.

#### Articolo 11: Collegio dei Probiviri

L'Assemblea nomina, possibilmente tra i soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di un anno. Esso è composto da tre membri rieleggibili.

Il Collegio ha funzione di primo appello ed è competente a decidere delle controversie che non siano competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale.

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche al Consiglio Direttivo. Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e alla contestazione scritta degli addebiti assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato.

I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili dinanzi all'Assemblea Straordinaria che dovrà essere all'uopo convocata.

### CAPITOLO QUARTO: DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 12: Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

#### Articolo 13: Patrimonio

Il Patrimonio è costituito da:

- a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) eventuali contributi di Enti Pubblici ovvero di società private;
- c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
- d) eventuali liberalità;

- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 14: Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra associazione avente le medesime o analoghe finalità secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo 15: Incompatibilità

La carica di componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, quella del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.

I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente non possono ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I. o nell'ambito della stessa disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Articolo 16: Norme generali

Il presente Statuto può essere integrato da un Regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo, le cui norme hanno valore vincolante per tutti i soci.

Per quanto non previsto valgono le norme di legge in materia.